



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

composta dai Magistrati:

Paolo VALLETTA	Presidente f.f.
Gianfranco POSTAL	Consigliere
Dario PROVVIDERA	Primo Referendario
Massimo AGLIOCCHI	Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'art. 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;



VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 2/2014/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui è stato approvato il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni n. 11/2014 e n. 18/2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con le quali sono state approvate le linee guida e i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 167 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, rispettivamente, sui rendiconti dell'esercizio 2013 nonché sui bilanci di previsione dell'esercizio 2014;

RILEVATO che, ai sensi delle richiamate delibere della Sezione delle Autonomie, *"Le sezioni di controllo, aventi sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare ai questionari adattamenti o integrazioni che tengano conto delle peculiarità della disciplina vigente in materia di ordinamento degli enti locali, nonché di finanza e tributi locali..."*;

VISTA la deliberazione n. 4/2014/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con la quale sono stati approvati i questionario per i bilanci di previsione e per i rendiconti dei Comuni del Trentino Alto Adige/Südtirol, da inserire nel SIQUEL della Corte dei Conti;

ESAMINATO il questionario pervenuto a questa Sezione di controllo in data 30 giugno 2014 da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Arco tramite inserimento nel Sistema informativo questionario Enti locali (SIQUEL) della Corte dei conti;

ESAMINATO il parere d.d. 10/01/2014 dell'Organo di revisione economico-finanziaria sulla proposta di bilancio di previsione 2014 del Comune di Arco, reperito dal sito internet istituzionale dell'Amministrazione;

VISTA la nota n. 1017 di data 30 settembre 2014 con la quale il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente e con l'Organo di revisione, chiedendo ulteriori elementi informativi ad integrazione del questionario trasmesso dall'Organo di revisore;

VISTA la nota di riscontro del 10 ottobre 2014 trasmessa unicamente dall'Organo di revisione del Comune di Arco;

DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Arco non ha fatto pervenire controdeduzioni istruttorie;

VISTA l'ordinanza n. 14 di data 3 novembre 2014 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore Referendario dott. Massimo Agliocchi ed esaminata la documentazione agli atti;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Arco ha trasmesso la documentazione inerente al bilancio di previsione 2014.

Esaminata la documentazione, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente, inviando la nota istruttoria del 30 settembre 2014, a mezzo della quale sono state formulate varie osservazioni e richiesti chiarimenti ed ulteriori elementi integrativi del questionario trasmesso dall'Organo di revisione.

Con nota del 10 ottobre 2014 l'Organo di revisione ha trasmesso le controdeduzioni alle richieste istruttorie formulate dal Magistrato istruttore, fornendo i chiarimenti richiesti ed allegando documenti.

Il Sindaco del Comune di Arco non ha inviato controdeduzioni istruttorie, né ha sottoscritto la nota dell'Organo di revisione.

1. Quadro normativo

L'art. 1, c. 166, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

Il successivo comma 167 della medesima legge prevede l'adozione da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di specifiche pronunce nelle ipotesi di constatare "gravi irregolarità", fenomeno che appare rilevante, tra l'altro, "se si tratta di violazioni alla normativa vincolistica statale inerente a questioni strettamente finanziarie e contabili, suscettibili di pregiudicare l'equilibrio di bilancio e di recare conseguenze tali da non consentire all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica" (deliberazione della Sezione delle autonomie n. 18/2014).

L'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, dispone, inoltre, che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Prosegue, poi, la norma stabilendo l'obbligo da parte di Enti locali di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, nel caso di accertamento da parte delle sezioni regionali di controllo di "squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità".

Le recenti innovazioni normative (cfr. anche art. 6 del D.lgs. n. 149/2011) hanno quindi sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali ed hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Per completezza, il quadro normativo di riferimento va integrato con la citazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 670/1972 (T.U delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", nonché dell'articolo 8 dello Statuto di autonomia che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali" e del successivo art. 80 che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all'Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni



forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive del comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Giurisprudenza costituzionale

Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatisi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Con la sentenza n. 60/2013 la Corte costituzionale ha affermato che il controllo affidato alla Corte dei conti "si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alle Province autonome" e che il suddetto controllo della Corte dei conti sulla gestione economico-finanziaria non "preclude in alcun modo l'istituzione di ulteriori controlli riconducibili all'amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, terzo comma, del D.P.R. n. 670 del 1972" ponendosi le funzioni di controllo, rispettivamente affidate alla Corte dei conti ed alle Province autonome "su piani distinti, seppur concorrenti nella verifica delle condizioni di tenuta del sistema economico-finanziario nazionale".

Con la sentenza n. 39/2014 la Consulta ha poi ribadito la differenza tra i controlli interni istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sui rispettivi territori e quelli attribuiti alla Corte dei conti, giacché i primi sono "resi nell'interesse della Regione e delle Province autonome, mentre quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio".

Infine, con la sentenza n. 40/2014, la Corte costituzionale ha nuovamente precisato che la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali del proprio territorio non pone in discussione la finalità del controllo affidato alla Corte dei conti in veste di organo terzo ed imparziale (sentenza n. 64/2005) a servizio dello "Stato-comunità" (sentenze n. 29/1995 e n. 470/1997), garante del rispetto dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, aggiungendo altresì che la necessità di coordinamento della finanza pubblica riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata", come già affermato dalla medesima Corte in altre occasioni (in particolare, sentenza n. 425/2004 e sentenza n. 267/2006).

3. Verifica equilibri e vincoli di bilancio

Dall'esame del questionario sul bilancio preventivo 2014 è emersa una minima differenza positiva di parte corrente, per euro 6.300,00, ed uno squilibrio di parte capitale per euro -424.000,00. Per far fronte al differenziale negativo di parte capitale, l'Ente ha previsto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio precedente, per euro 417.700,00, nonché, per la parte residua di 6.300,00 euro, mediante l'utilizzo di entrate correnti destinate a spese di investimento derivanti dal differenziale tra entrate e spese una tantum (v. tabella 1.2 del questionario).

Inoltre, si è potuto constatare un leggero incremento della previsione di spesa del titolo I (da euro 18.284.078,73 a euro 18.473.000,00) ed un contestuale sensibile decremento della previsione delle entrate correnti (da euro 20.193.946,20 ad euro 18.866.600,00).

In proposito l'organo di revisione riferisce che confrontando la previsione di bilancio 2013, anziché le previsioni definitive 2013 da rendiconto, con la previsione del bilancio in esame emergerebbe la contrazione della spesa corrente, dovuta proprio al calo delle entrate correnti. Inoltre, precisa l'organo di revisione, che dal confronto storico dei bilanci di previsione e dei rendiconti risulterebbe, limitatamente alla parte corrente, un costante scostamento tra le previsioni di spesa ed i risultati di gestione in termini di impegni; differenziale definito dall'organo di revisione fisiologico se contenuto entro il 10%.



Ciò posto, con riguardo al ricorso all'avanzo di amministrazione presunto per costruire gli equilibri di bilancio, al fine di assicurare una sana gestione delle pubbliche risorse garantendo una puntuale previsione della copertura finanziaria delle spese, la Sezione evidenzia l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede di previsione con la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, precisando altresì che *"mentre la corretta pratica contabile prescrive un atteggiamento tempestivo e prudenziale nei confronti del disavanzo presunto, il legislatore vieta tassativamente l'utilizzazione dell'avanzo presunto per costruire gli equilibri del bilancio, in quanto entità economica di incerta realizzazione e, per ciò stesso, produttiva di rischi per la sana gestione finanziaria dell'ente pubblico"* (sentenza n. 70/2012).

In merito al rilevato incremento della previsione di spesa corrente, preso atto di quanto riferito dall'Ente e rinviano a quanto verrà in seguito osservato, deve essere sollecitata l'Amministrazione ad un attento monitoraggio della dinamica della spesa corrente e ad uno scrupoloso controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati con il piano di miglioramento, tenuto anche conto del trend di continua contrazione dei trasferimenti provinciali.

4. Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo (una tantum)

Dall'esame del questionario è emerso che a fronte di entrate aventi carattere di eccezionalità e/o di non ripetitività, indicate nel questionario in euro 391.200,00 (entrate da recupero evasione tributaria ed altre entrate), si registrano spese di analoga natura per € 384.900,00 per "Oneri straordinari" ed altre spese una tantum. Va anche aggiunto che tra le spese non ripetitive sono state incluse, nella generica voce "altre", spese di "personale" per complessivi euro 285.100,00.

In fase istruttoria l'organo di revisione ha riferito che le spese per TFR e per anticipazioni TFR al personale dipendente vengono normalmente contabilizzate quali spese una tantum qualora eccedano l'ammontare mediamente inserito a bilancio secondo un trend storico degli ultimi anni. Prosegue poi l'organo di revisione precisando che nel bilancio 2014 su una spesa complessiva di euro 135.000,00 sono state considerate spese una tantum euro 80.000,00. Diversamente, le spese per anticipazioni TFR, qualora comprendano anche una quota INPDAP, sarebbero sempre state considerate correnti.

Rileva, tuttavia, la Sezione che nella voce "personale" inserita nel prospetto "nota per le spese" sono state incluse anche "spese generali" che non sembrano potersi ricondurre alle spese una tantum. Da ciò potrebbe conseguire una forma impropria di finanziamento di spese correnti con entrate straordinarie, che, ovviamente, in base a criteri di sana e corretta gestione contabile, deve essere evitata.

5. Risultato di gestione

Dall'esame del questionario è emerso, per l'anno 2013, un risultato di competenza negativo per euro -1.355.754,80, corrispondente alla differenza tra accertamenti ed impegni.

L'organo di revisione, in fase istruttoria, ha comunicato che il risultato negativo della gestione deriva dal fatto che non è stata considerata la quota di avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2012, utilizzata nel 2013 in gran parte per il rimborso anticipato di mutui.

Tuttavia, rileva il Collegio che non è stato chiarito quanto richiesto in fase istruttoria, ossia le misure adottate per ovviare al ripetersi di tale criticità e la precisazione se tale risultato possa definirsi oggettivamente episodico ovvero espressione di un trend negativo. Va pertanto, sollecitato l'Ente a porre particolare attenzione alla gestione finanziaria onde evitare



il ripetersi della formazione di squilibri di gestione, esprimendo, in ogni caso, una valutazione positiva in ordine all'estinzione anticipata dei mutui.

6. Risultato di amministrazione

Dal prospetto 1.4.1 del questionario emerge che il risultato di amministrazione presunto derivante dal rendiconto 2013 corrisponde ad euro 4.944.461,04, di cui sono stati applicati al bilancio preventivo 2014 euro 417.700,00. L'avanzo di amministrazione presunto è stato vincolato unicamente per euro 79.066,26 pari a circa il 1,6% del totale.

In fase istruttoria è stato chiesto all'organo di revisione di chiarire le ragioni che hanno indotto a vincolare una parte così esigua dell'avanzo di amministrazione. L'organo di revisione ha, invece, fornito chiarimenti solo sui motivi che hanno portato all'apposizione del vincolo, ma non ha dedotto alcunché in ordine alla richiesta del Magistrato istruttore.

La Sezione rileva che in base a principi di sana gestione finanziaria ed in ossequio ad un criterio prudenziale il risultato di amministrazione dovrebbe sempre essere vincolato in parte prevalente, soprattutto in presenza di un volume significativo di residui attivi di origine remota (cfr. nuovi principi contabili degli enti locali, punto 60, lett. d). Viceversa, il Comune di Arco, nell'ultimo triennio, ha sempre mantenuto non vincolata la parte di gran lunga prevalente dell'avanzo di amministrazione.

7. Recupero evasione tributaria

Dal questionario è emersa la scarsa capacità di riscossione dei residui attivi relativi al recupero dell'evasione tributaria. Invero, a fronte di residui attivi al 01/01/2013 per euro 70.451,08 sono stati riscossi nel 2013 solo euro 3.173,26, pari a circa il 4,5%, rimanendo ancora da riscuotere al 31/12/2013 euro 67.277,82.

In fase istruttoria l'organo di revisione ha precisato che l'anzianità di tali residui attivi risale all'anno 2004 per la somma di euro 22.312,78, mentre riguarda l'esercizio 2009 per euro 48.138,30. Inoltre, sono state indicate le cause di tali difficoltà nella riscossione imputandole all'agente della riscossione Equitalia Spa ed al lento recupero di somme iscritte a ruolo per accertamenti ICI e TARSU.

La Sezione evidenzia la necessità che l'Ente effettui un costante monitoraggio sulle procedure di riscossione coattiva di competenza di soggetti terzi posto che l'entrata incassata viene riversata nel bilancio del Comune ed è quindi interesse di quest'ultimo controllare e stimolare continuamente gli agenti della riscossione, non essendo evidentemente sufficiente l'emissione del ruolo per garantire l'incasso della risorsa. Inoltre, va aggiunto che l'omessa riscossione di tasse ed altri tributi comunali, nei termini di prescrizione, può determinare ipotesi di danno all'erario a carico dei soggetti preposti a tale attività ed impone di segnalare alla competente Procura regionale della Corte dei Conti le eventuali minori entrate derivanti dalla prescrizione di tributi non riscossi nei termini di legge.

8. Contenimento delle spese e spesa per il personale

Dal prospetto 1.9.1 del questionario è emerso che la previsione di spesa per missioni anziché diminuire del 10% rispetto al dato di rendiconto 2012 (impegni per euro 5.023,42) sarebbe prevista nell'esercizio 2014 per un importo più che doppio (euro 12.300).

In fase istruttoria è stato chiesto di indicare le azioni programmate ed intraprese per il contenimento ed il miglioramento delle spese di funzionamento e discrezionali.

L'organo di revisione ha trasmesso uno stralcio del piano di miglioramento adottato dall'Amministrazione in base a quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto il 7 marzo 2014 tra i Comuni e la Provincia autonoma di Trento.



La Sezione raccomanda un costante e periodico monitoraggio degli obiettivi di risparmio previsti e dello stato di attuazione delle azioni di miglioramento programmate, rappresentando, sin da ora, che tali risultati saranno oggetto di analisi anche da parte di questa Sezione in occasione delle prossime attività di controllo.

Sulla spesa del personale si rileva che l'incidenza della stessa sulla spesa corrente risulta pari al 26,26% dai dati di rendiconto 2013, mentre nel bilancio 2014 si prevede un incremento di tale rapporto, che dovrebbe passare al 30,28%.

La Sezione evidenzia, in via generale, che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, i principi di coordinamento finanziario della legislazione statale (cfr. art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge n. 296/2006) prevedono, tra l'altro, una riduzione dell'incidenza percentuale della spesa del personale sulle spese correnti.

Si raccomanda, pertanto, di incidere efficacemente sulla dinamica della spesa del personale, implementando, se necessario, le misure già previste nel piano di miglioramento e, comunque, verificando periodicamente gli effetti prodotti dalle politiche di spending review poste in essere nel settore della spesa del personale.

9. Trasparenza

In fase istruttoria è stato chiesto di giustificare la mancata adozione di un atto consiliare in materia di trasparenza e di dar conto del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013.

L'Organo di revisione ha riferito che tutte le informazioni da rendere pubbliche concernenti l'attività delle strutture del personale dipendente, sono già state soddisfatte in attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità, approvato con delibera della Giunta comunale n. 17 del 18 febbraio 2014, aggiungendo anche che sarà comunque adottata, a breve, una specifica modifica del regolamento organico del personale sull'argomento, che ribadirà quanto già previsto nel piano triennale.

Al riguardo questa Sezione, richiamando anche quanto riportato nella circolare n. 5/EL/2013 del 15 ottobre 2013 della Ripartizione affari istituzionali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, attende il pieno adempimento degli obblighi legislativamente previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige
Sede di Trento

DELIBERA

di segnalare al Comune di Arco le osservazioni e le criticità evidenziate in parte motiva, ancorché non costituenti gravi irregolarità

ORDINA

la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, di copia della presente deliberazione;

- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Arco;
- nonché, per quanto di eventuale competenza, al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento, all'Organismo di valutazione ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.



Attesto che la presente pronuncia è stata redatta in base alle norme stabilite dalla legge 14 marzo 2013, n. 33, e che è stata approvata dalla Camera di Consiglio del Comune di Arco.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Arco.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 13 novembre 2014.

Il Relatore
Massimo AGLIOCCHI

Il Presidente f.f.
Paolo VALLETTA



Depositata in segreteria il 18 NOV 2014

Il Dirigente
Dott. Francesco Perlo

